

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI PER L'EVENTO CIOCCOLATO' - CIG B465B45053**

**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.**, con sede legale in Torino – Via Maria Vittoria n. 19, C.F. 07401840017, PEC ufficiogare@turismotorino.org, in persona del Dirigente Generale, Sig.ra Marcella Gaspardone, nato a Folkestone (GB), il 31/12/1965, a ciò autorizzato in forza di delega da parte del Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche la “**Committente**”)

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito, “**Appaltatore**”)

**PREMESSO**

- A.** Con determina a contrarre n.0039 del 20/11/2024, Turismo Torino e Provincia ha deciso di affidare la fornitura a noleggio degli allestimenti per l'evento CioccolaTO che si terrà a febbraio 2025 e per una eventuale futura edizione;
- B.** In data 22/11/2024, è stato pubblicato il bando avente ad oggetto la fornitura a noleggio degli allestimenti per l'evento CioccolaTO che si terrà a febbraio 2025 e per una eventuale futura edizione, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- C.** A seguito delle operazioni di gara svolta su Piattaforma telematica di negoziazione, il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di \_\_\_\_\_, che ha presentato la migliore offerta;
- D.** A seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge, in data \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- E.** che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro, pari ad € \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**1. Premesse, Allegati e norme regolatrici**

- 1.1.** Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

**1.2.** Il presente Accordo quadro definisce le condizioni della fornitura, rimandando a successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento effettivo.

**1.3.** I Contratti Attuativi disciplinano operativamente l'approvvigionamento effettivo della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e in ogni caso richiameranno quanto già stabilito dall'Accordo Quadro stesso.

**1.4.** Costituiscono altresì parte integrante dell'Accordo Quadro:

- a) Lo schema di Contratto Attuativo;
- b) Il Capitolato Tecnico;
- c) L'offerta economica dell'Appaltatore;
- d) La Cauzione definitiva;
- e) La polizza RCT/RCO.

**1.5** Il rapporto contrattuale è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile nonché dalle clausole del presente Accordo Quadro.

## **2. Oggetto dell'Accordo Quadro**

**2.1.** Il presente Accordo Quadro, ex art. 59 D. Lgs. n. 36/2023, ha ad oggetto la fornitura a noleggio con posa in opera degli allestimenti per l'evento CioccolaTO che si terrà a febbraio 2025 e per una eventuale futura edizione, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico allegato (Allegato C).

**2.2.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell'Offerta economica (Allegato E). Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 15, "Risoluzione".

**2.3.** Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente in ordine all'affidamento di Contratti Attuativi in favore dell'Appaltatore.

## **3. Durata dell'Accordo Quadro e delle attività.**

**3.1.** L'Accordo Quadro ha durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipulazione del medesimo. Durante detto periodo la Committente potrà affidare all'Appaltatore i contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato dell'Accordo quadro.

**3.2.** Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Committente può procedere alla emissione di singoli Contratti Attuativi.

**3.3.** Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro, non potranno essere stipulati ulteriori Contratti Attuativi, ma dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli stipulati prima della data di scadenza. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i Contratti Attuativi ordinati prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

**3.4.** L'esecuzione avverrà con le modalità e nei termini specificamente previsti nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi.

#### **4. Valore stimato dell'Accordo Quadro e modalità di affidamento dei Contratti Attuativi**

**4.1.** Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (importo base) è pari ad € 740.000 (Euro settecentoquarantamila/00), oltre IVA, di cui € 26.778,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura.

**4.2.** Il valore stimato dell'Accordo Quadro ha l'esclusiva finalità di quantificare un fabbisogno presunto per la Committente, senza peraltro essere per quest'ultima impegnativo e/o vincolante.

**4.3.** Il costo unitario dei beni, come indicato nel listino prezzi contenuto nel Capitolato Tecnico e nella tabella allegata al Disciplinare è stato oggetto di ribasso unico percentuale da parte dell'Appaltatore, il quale ha formulato la propria offerta (Allegato E) sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime. Detto costo ribassato è pertanto fisso ed invariabile, facendosi carico l'Appaltatore di qualsiasi rischio ed alea.

**4.4.** Il valore dei singoli Contratti Attuativi sarà determinato sulla base del costo unitario indicato dall'Appaltatore per ogni voce di costo in sede di offerta (Allegato E), moltiplicato per le quantità richieste dalla Committente per ogni prodotto.

**4.5.** Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo verrà liquidato e pagato secondo i prezzi stabiliti nei singoli Contratti Attuativi ai sensi del comma precedente.

**4.6.** La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, necessiti della fornitura in oggetto. In tal caso, la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo ed il legale rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

**4.7.** Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall'Appaltatore.

**4.8.** Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 3 giorni naturali dalla data di ricezione mediante apposita area di stipula gestita tramite il portale di e-procurement di Turismo Torino e Provincia Srl

**4.9.** Ciascun Contratto Attuativo sarà identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio CIG derivato, cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse.

**4.10.** Nei Contratti Attuativi devono intendersi richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

#### **5. Revisione dei prezzi**

**5.1** Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dei beni forniti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**5.2** Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

**5.3** Ai fini del riconoscimento della revisione dei prezzi, l'Appaltatore dovrà inoltrare al RUP una richiesta allegando la documentazione comprovante l'aumento dei costi connesso all'esecuzione dello specifico Contratto Attuativo.

**5.4** Ricevuta la richiesta, il RUP avvierà un'istruttoria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 del Codice. Qualora la richiesta venga accolta, la variazione opererà a partire dalla ricezione da parte del RUP dell'aggiornamento dei prezzi predisposto dall'Appaltatore.

**5.5** In tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al punto 5.1, i prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

**5.6** L'Appaltatore con la firma del presente Accordo Quadro conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere circostanze diverse da quelle di cui al punto 5.1 che vengano a modificare le condizioni negoziali, assumendosene tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali. E' quindi esclusa la rinegoziazione del Contratto.

## **6. Responsabile Unico di Progetto e Direttore dell'esecuzione**

**6.1** L'Ente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico di Progetto (RUP), il quale in fase di esecuzione, svolge le prestazioni di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 del Codice.

**6.2** Il RUP per la fase dell'esecuzione è Marcella Gaspardone.

**6.3** Il RUP potrà anche essere Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel caso in cui non venga disposta apposita nomina a diverso soggetto da parte della Committente. In ogni caso il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, direzione ed al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.

**6.4** A tal fine il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni ed i compiti di cui al Capo II dell'Allegato II.14 del Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

**6.5** Il RUP è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del contratto e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del contratto.

**6.6** La verifica di conformità del singolo Contratto Attuativo è a carico del RUP, che applica le eventuali penali di competenza.

## **7. Obblighi dell'Appaltatore**

**7.1.** L'appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro in buona fede e con la dovuta diligenza.

**7.2.** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti nell'Accordo Quadro, con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta dell'Appaltatore.

**7.3.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara e nei relativi Allegati, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi. Resta convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale che verrà definitivo in ciascun Contratto Attuativo.

**7.4.** L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni previdenziali ed in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

**7.5.** L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa.

**7.6.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Accordo Quadro nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

**7.7.** L'Appaltatore è inoltre tenuto a:

- i) rispettare le prescrizioni contenute nel Modello integrato ai sensi dell'art. 1 comma 2 Bis L. 190/2012 e nel Codice Etico;
- ii) utilizzare per l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale adeguata alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- iii) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei responsabili;
- iv) comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa al possesso dei requisiti e all'assenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice Appalti;
- v) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

**7.8** Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di ogni singolo Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio referente nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo. Il referente indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

## **8. Anticipazione del prezzo**

L'anticipazione del prezzo è esclusa ai sensi dell'art. 125 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 trattandosi, per l'evento di CioccolaTo' del 2025, di fornitura ad esecuzione immediata e per l'eventuale successiva edizione, di fornitura la cui esecuzione non può essere regolata da apposito cronoprogramma.

## **9. Fatturazione e pagamenti**

**9.1.** Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato per ciascun Contratto Attuativo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

**9.2.** I pagamenti sono subordinati alla ricezione della fattura emessa sulla base delle specifiche indicazioni del RUP.

**9.3.** Ogni fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica nel rispetto del DM 55/2013, intestata e indirizzata a Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro e del codice identificativo di gara (CIG), il CIG derivato, anche la ragione sociale o denominazione esatta dell'Appaltatore, il suo Codice fiscale o Partita IVA e le modalità richieste per il pagamento.

**9.4.** Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte ed alla regolarità contributiva verificata dalla Committente. In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC relativamente a personale dipendente dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto la Committente, ai sensi dell'art. 11, comma 6 D.Lgs. 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

**9.5.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il RUP inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dall'affidatario del Contratto.

**9.6.** Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

**9.7.** Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 e 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

## **10. Tracciabilità dei flussi finanziari**

**10.1** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 s.m.i..

**10.2** L'Appaltatore, inoltre si impegna a inserire, ai sensi dell'art. 3, 9° comma, L. n. 136/20210, nei contratti con i subcontraenti e subappaltatori coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, la prevista clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

**10.3** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, si conviene che, in ogni caso, la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli Contratti Attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

## **11. Polizze assicurative**

**11.1** Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

**11.2** La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezionata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Committente.

**11.3** L'Appaltatore deve quindi essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT e una polizza RCO con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno, esplicitando nel novero dei terzi la Committente. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/RCO n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ con un massimale unico per sinistro e per anno pari ad Euro \_\_\_\_\_ per sinistro e per anno, esplicitando nel novero dei terzi la Committente secondo quanto richiesto al periodo precedente.

**11.4** Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

**11.5** L'Appaltatore dovrà comunque provvedere, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

**11.6** Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante all'Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

**11.7** L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**11.8** L'Appaltatore si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla Committente alla sottoscrizione del presente Accordo.

## **12. Garanzia definitiva**

**12.1** A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Compagnia \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 117, comma 1 D.Lgs. 36/2023, per un importo pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, pari ad € \_\_\_\_\_.

**12.2** All'atto di stipula dei singoli Contratti Attuativi dovrà essere altresì stipulata ulteriore polizza assicurativa di importo pari al 10 % del valore dei singoli Contratti stessi. Si applicano le maggiorazioni di cui al secondo comma dell'art. 117 del Codice.

**12.3** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

**12.3** Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si applica l'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

## **13. Penali**

**13.1.** Premesso che l'applicazione delle penali di seguito riportate non fa venir meno il diritto della Committente di pretendere il risarcimento del danno, la Committente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna o installazione, configurazione e avvio operativo previsto dai singoli ordini di fornitura, secondo le tempistiche previste dal Capitolato tecnico o dai singoli Contratti Attuativi, per cause imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, potrà essere irrogata una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo Contratto Attuativo;
- per omessa o non corretta esecuzione (non corrispondenza ai requisiti e alle condizioni contrattuali, potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto di ciascun Contratto Attuativo;
- per ogni giorno di ritardo nel ritiro o nella sostituzione di prodotti non conformi secondo le tempistiche indicate dalla Committente, si potrà applicare una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun Contratto Attuativo;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna prevista dal Capitolato relativa rispetto ai termini indicati dalla Committente, della documentazione consistente in: i) certificazioni di tutti i materiali facenti parte dell'allestimento, ii) relazione strutturale di idoneità statica e corretto montaggio delle struttura facenti parte dell'allestimento; iii) progetto firmato da tecnico abilitato; iv) certificazione di conformità, potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto di ciascun Contratto Attuativo;
- per ogni ora di ritardo nel tempo di risposta ed intervento rispetto alle richieste di assistenza da parte della Committente rispetto ai termini indicati dal Capitolato, si potrà applicare una penale pari allo
- 0,8 per mille dell'ammontare netto di ciascun Contratto attuativo, fino al ripristino del funzionamento dell'attrezzatura o comunque alla risoluzione delle problematiche rilevate;

**13.2.** Eventuali ulteriori cause di applicazione di penali rispetto a quelle individuate nel precedente comma potranno essere espressamente previste nei singoli Contratti Attuativi.

**13.3.** Le penali, come determinate ai sensi del precedente comma, nonché nei singoli Contratti Attuativi, non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Attuativo.

**13.4.** La somma delle penali applicate nei singoli Contratti Attuativi non potrà superare il 10% dell'importo del presente Accordo Quadro. Superato tale importo, la Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**13.5.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro dovranno essere contestati per iscritto all'Appaltatore dalla Committente.

**13.6.** In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Committente, l'Appaltatore avrà tre giorni di tempo per comunicare per iscritto le proprie deduzioni. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente entro il termine indicato ovvero, non siano idonee a giustificare il ritardo, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali ivi stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

#### **14. Recesso**

La Committente può recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

#### **15. Risoluzione**

**15.1.** Il contratto può essere risolto nei casi e nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

**15.2.** Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro o del Contratto Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. civ., con semplice raccomandata a.r. o PEC in ciascuno dei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- b. qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- c. nel caso di irrogazione, anche solo per un Contratto Attuativo, di penali per un valore superiore al 10% del valore del singolo Contratto;
- d. nel caso in cui la somma delle penali irrogate nei Contratti Attuativi superi il 10% del valore dell'Accordo quadro;
- e. mancata costituzione o mancata reintegrazione delle polizze assicurative richieste o delle garanzie definitive di cui ai precedenti artt. 11 e 12;
- f. in tutti i casi per i quali è espressamente prevista la risoluzione di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, tra i quali nei casi di cui agli articoli "Divieto di cessione del contratto", "Tracciabilità dei flussi finanziari".

**15.3.** La risoluzione opera di diritto ai sensi del comma precedente nel momento in cui la Committente dichiara all'Operatore economico, a mezzo di raccomandata a.r. o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

**15.4.** La risoluzione del presente Accordo Quadro comporta automaticamente la risoluzione dei Contratti Attuativi sottoscritti con l'Appaltatore in dipendenza dall'Accordo Quadro stesso, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi.

**15.5.** In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del Codice antimafia e delle misure di prevenzione, di al D. Lgs. 159/2011, oppure in caso di inefficacia del contratto, si applica l'art. 124, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **16. Subappalto**

**16.1.** L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è quindi tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento.

*oppure*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potrà richiedere in subappalto le seguenti prestazioni \_\_\_\_\_.

### **[Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]**

**16.2** Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

**16.3** E' vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento del danno per ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, delle attività oggetto di appalto in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art 119 D.Lgs. 36/2023.

**16.4** L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata dalla Committente, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V del Libro II, del possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per la qualificazione.

**16.5** Al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto di subappalto, il contratto di subappalto alla Committente, unitamente a la dichiarazione del subappaltatore dell'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

**16.6** Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto di contratto di subappalto ai sensi del comma 6 del succitato art. 119 del Codice.

**16.7** L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

## **17. Divieto di cessione dell'Accordo Quadro**

**17.1** È fatto espresso divieto all'Appaltatore, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro, i relativi Contratti Attuativi, o parte di essi.

**17.2** In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere di diritto l'Accordo Quadro o il Contratto Attuativo.

## **18. Modello di organizzazione e Codice Etico**

L'Appaltatore, con la stipulazione del presente Accordo Quadro, dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale della Committente nella sezione Società Trasparente, al link: <https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/societa-trasparente/disposizioni-general/documenti-del-modello>, e di accettare il contenuto del Modello integrato ai sensi dell'art. 1 comma 2 Bis L. 190/2012 obbligandosi a rispettare le prescrizioni in esso contenute, nonché di attenersi alle regole di comportamento del Codice Etico ivi pubblicato.

## **19. Non esclusiva**

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva; pertanto la Committente si riserva la facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte nei termini di legge, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi.

## **20. Impegno di riservatezza**

**20.1** L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi.

**20.2** L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

**20.3** L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

**20.4** In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

## **21. Spese e registrazione**

**21.1.** Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

**21.2.** L'imposta di bollo su ciascun Contratto Attuativo è posta a carico dell'Appaltatore ed è determinata ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

## **22. Trattamento dei dati personali**

**22.1** Il Committente e l'Appaltatore (le parti), con la sottoscrizione del presente contratto, si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione e gestione del contratto stesso, i propri dati personali e i dati personali dei propri dipendenti saranno inseriti nelle banche dati e negli archivi dell'altra parte e saranno utilizzati per finalità di gestione contabile, amministrativa e tecnica del contratto. I suddetti dati personali potranno, per le medesime finalità, essere forniti anche ad altre società o persone, collegate a ciascuna parte, o a terzi, ove ciò sia necessario per le facoltà e gli adempimenti connessi all'oggetto del presente contratto.

**22.2** Le parti confermano di essere informate dei diritti riconosciuti a ciascun interessato dal Regolamento Europeo 2016/679 GDPR sulla tutela dei dati personali e, in particolare del diritto di richiedere l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

## **23. Foro competente**

**23.1.** Le Parti convengono che il Foro inderogabilmente competente per le controversie relative al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi è il Foro di Torino.

Le clausole di cui agli artt. 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione), 21 (Spese e registrazione), 23 (Foro competente) del presente Accordo Quadro sono espressamente accettate con la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale calda alla data odierna e a norma di legge.

## **Elenco Allegati**

<b><u>Allegato A</u></b>	Garanzia definitiva rilasciata dall'Appaltatore per l'Accordo Quadro
<b><u>Allegato B</u></b>	Polizza Assicurativa Appaltatore
<b><u>Allegato C</u></b>	Capitolato tecnico
<b><u>Allegato D</u></b>	Disciplinare di gara
<b><u>Allegato E</u></b>	Offerta economica dell'Appaltatore
<b><u>Allegato F</u></b>	Bozza Contratto Attuativo

Sottoscritto tramite firma digitale

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

Marcella Gasparone

Appaltatore

---

BOZZA